

<i>Num.</i>	<i>Settore</i>	<i>Argomento</i>
254	Polizia amministrativa	Commissioni di vigilanza L.P.S. - Competenze

**Domanda:** Un comune, che aveva convocato la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la “*verifica*” dell’agibilità di un cinema, si è sentito contestare dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la competenza della commissione comunale in quanto “ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, la competenza per la verifica dei cinematografi o dei teatri (a prescindere dalla capienza), compresi gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 persone, è della Commissione Provinciale.

**Risposta:** A conferma della posizione assunta dal Comando dei Vigili del Fuoco si è espresso il Presidente della Commissione Provinciale precisando:

*“Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto Comando ha prospettato l’incompetenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ad effettuare la verifica per locali cinematografici o teatrali a prescindere dalla capienza.*

*Si rileva in proposito che l’impostazione interpretativa prospettata da codesto Comando risulta pienamente condivisibile, poiché, per quanto possa apparire complessa e difficoltosa la lettura degli artt. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, novellati ai sensi dell’art. 4 lett. b) D.P.R. 28/5/2001, n. 311, è innegabile, che l’art. 142 comma nono annovera ‘i locali cinematografici o teatrali’ tra quelli per i quali ‘è sempre prescritta’ la verifica da parte della Commissione provinciale.*

*È parere altresì di quest’ufficio che ai sensi dell’art. 142, comma nono, in questione, l’espressione ‘verifica’ vada intesa in senso estensivo e debba essere riferita anche all’esame del progetto.*

*In caso contrario, infatti, si dovrebbe ipotizzare, per le due Commissioni, una competenza per così dire ‘condominiale’ differenziata in rapporto alle varie fasi di uno stesso procedimento (‘esame progetto’ e ‘collaudo’). Tali ipotesi, in realtà, non risulta convincente poiché l’esame sistematico delle norme in questione suggerisce piuttosto l’idea che le competenze tra le due Commissioni abbiano ripartizione di carattere alternativo”.*